

PIANO DI ZONA 2009-2011

DISTRETTO DI LUINO

**BUONI SOCIALI A FAVORE DI PERSONE NON
AUTOSUFFICIENTI, ANZIANE E DISABILI,
ASSISTITE AL DOMICILIO**

Art. 1 – OGGETTO DEL BUONO

Il presente Regolamento disciplina per l'anno 2011 l'attuazione dell'intervento "**BUONO SOCIALE**" a favore della popolazione non autosufficiente o in condizione di fragilità (anziani e disabili) assistita a domicilio da Assistenti Familiari o da care-giver professionali o da familiari o da persone della rete di solidarietà e vicinanza, così come previsto dalla normativa nazionale e regionale (L.328/2000 e Legge Regionale 3/2008) ed in attuazione dei relativi provvedimenti regionali (Delibera 8243/2008 e 9152/2009), nonché del Piano di Zona per il triennio 2009-2011 (annualità 2011).

Il Buono Sociale costituisce un intervento di supporto economico all'interno di un Progetto di Intervento Personalizzato condiviso con i destinatari, che trova collocazione nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza dei Comuni associati.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il contesto territoriale di riferimento è il **Distretto di Luino**. La gestione dell'intervento avviene tra i Comuni interessati, in forma associata, e l'Ufficio di Piano, ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità come individuate ai successivi articoli 9 e 10.

Art. 3 – FINALITA'

Il Buono Sociale ha la finalità di valorizzare, anche mediante forme di riconoscimento di percorsi formativi, la cura al domicilio della persona non autosufficiente da parte di Assistenti Familiari ("Badanti") regolarmente assunte, da parte di care-giver professionali, familiari, persone delle reti di solidarietà o vicinanza, in modo da sostenere l'impegno di cura ed economico che grava sulle famiglie, contribuendo a limitare o ritardare il ricovero in struttura residenziale della persona fragile.

Art. 4 – DESTINATARI

I requisiti per poter accedere alle provvidenze del presente regolamento sono:

- Essere residente in uno dei Comuni appartenenti all'ambito distrettuale di Luino;
- Essere assistiti, a domicilio, da Assistenti Familiari ("Badanti"), assunte con regolare contratto di lavoro, o da care-giver professionali (Assistenti Socio-Assistenziali o da

3° annualità Pdz - ANNO 2011

Operatori Socio Sanitari), o da familiari, o da altre persone appartenenti a reti di solidarietà e vicinanza, secondo quanto definito ai punti successivi:

- **Se assistito da Assistenti Familiari ("Badanti") o da care-giver professionali:**

1. avere un'età uguale o superiore ad anni 80 compiuti alla data di presentazione della domanda;
2. avere un'età compresa fra 70 e 79 anni alla data di presentazione della domanda, con riconoscimento di invalidità civile anche inferiore al 100% come da certificazione rilasciata dalla competente Commissione sanitaria di prima istanza o aver presentato detta domanda corredata da attestazione medica dalla quale si rilevi lo stato di fragilità e necessità assistenziale;
3. avere un'età inferiore ad anni 70, con riconoscimento di invalidità civile del 100% come da certificazione rilasciata dalla competente Commissione sanitaria di prima istanza o aver presentato detta domanda corredata da attestazione medica dalla quale si rilevi lo stato di fragilità e necessità assistenziale;

- **Se assistito da familiari:** avere riconoscimento di invalidità civile del 100% come da certificazione rilasciata dalla competente Commissione sanitaria di prima istanza o aver presentato detta domanda corredata da attestazione medica dalla quale si rilevi lo stato di fragilità e necessità assistenziale.

- **Se assistito da persona della rete di solidarietà e vicinanza:** avere un'età uguale o superiore ad anni 75 con riconoscimento di invalidità civile del 100% come da certificazione rilasciata dalla competente Commissione sanitaria di prima istanza o aver presentato detta domanda corredata da attestazione medica dalla quale si rilevi lo stato di fragilità e necessità assistenziale.

- Appartenere ad un nucleo familiare con attestazione **I.S.E.E. inferiore a € 30.000,00** nel caso di prestazioni di cura garantite da **Assistenti Familiari ("Badanti") o care-giver professionali**, regolarmente assunti, e **inferiore a € 12.000,00** nel caso di interventi erogati dalla **rete familiare o di solidarietà e vicinanza**.

Nel caso di prestazioni svolte dal/dai familiare/i, le stesse dovranno essere rese o da persona appartenente al medesimo stato di famiglia del richiedente o anche da persona non convivente purchè residente in uno dei Comuni del Distretto di Luino o domiciliato presso l'abitazione della persona fragile. Quest'ultima può essere domiciliata presso l'abitazione del familiare o di chi appartiene a reti informali di solidarietà che garantiscono forme stabili e permanenti di assistenza. Per gli interventi di supporto garantiti da persone della rete familiare o da persone appartenenti alla rete di solidarietà e vicinanza, i beneficiari dovranno presentare auto-dichiarazione con la quale si certifichino i nominativi delle persone indicate sopra. Nel caso in cui siano presenti due persone non autosufficienti nello stesso nucleo familiare che rispettano i requisiti previsti, devono essere presentate due domande. Viene prevista in tal caso l'erogazione di un solo buono, il cui valore sarà aumentato del 50% rispetto all'importo previsto.

ART.5 – ENTITA' DEL BUONO SOCIALE

In relazione alla tipologia degli interventi erogati e allo loro intensità assistenziale, nonché all'incidenza economica della stessa rispetto agli oneri sostenuti dal

3° annualità Pdz - ANNO 2011

beneficiario o dal suo nucleo familiare di appartenenza, si determinano i seguenti valori economici attuativi del Buono Sociale:

- ❑ per assistenza a partire da **40 ore settimanali** erogata da **Assistenti Familiari, o da care-giver professionale**, regolarmente assunti **€ 300,00 al mese**,
- ❑ per assistenza compresa fra **30 e 39 ore** alla settimana erogata da **Assistenti Familiari, o da care-giver professionale**, regolarmente assunti **€ 250,00 al mese**,
- ❑ per assistenza compresa fra **20 e 29 ore** alla settimana erogata da **Assistenti Familiari, o da care-giver professionale**, regolarmente assunti **€ 200,00 al mese**,
- ❑ per assistenza compresa fra **5 e 19 ore** alla settimana erogata da **Assistenti Familiari, o da care-giver professionale**, regolarmente assunti **€ 150,00 al mese**,
- ❑ per assistenza erogata da persone della **RETE FAMILIARE o di SOLIDARIETÀ e VICINANZA € 100,00 al mese**.

L'ammontare delle ore settimanali di cura prestate da Assistenti Familiari o care-giver professionali dovrà essere rilevabile dagli estremi contrattuali e contributivi che documentano la regolarità del rapporto di lavoro in essere.

Nel caso di attività di cura erogata da Assistenti Familiari assunte con regolare contratto (con monte ore settimanale superiore a 40) nel corso del corrente anno 2010 (prima assunzione da parte del beneficiario degli interventi o della sua famiglia) viene riconosciuto al soggetto che ha provveduto all'assunzione, un **contributo straordinario** aggiuntivo "una tantum" pari ad € 300,00.

Alle famiglie con Assistenti Familiari impegnate in attività di formazione debitamente certificate finalizzate a migliorare le competenze nel lavoro di cura viene riconosciuto un ulteriore contributo "una tantum" di natura straordinaria pari ad € 300,00.

Art. 6 - SOGGETTI CHE SEGNALANO LA SITUAZIONE

- La persona non autosufficiente o i suoi familiari,
- Le persone appartenenti alle reti di solidarietà e di prossimità,
- Gli operatori socio-sanitari appartenenti alle reti formali,
- Il Tutore, il Curatore o l'Amministratore di sostegno, se presenti.

Tutti questi soggetti devono presentarsi presso gli uffici del Comune di residenza del richiedente per avere tutte le informazioni in merito e per compilare la seguente modulistica:

- "Richiesta di concessione" del Buono Sociale a favore delle persone non autosufficienti per l'anno 2010,
- "Dichiarazione sostitutiva unica" necessaria per il calcolo dell'attestazione I.S.E.E. relativa alla situazione economico-reddituale del nucleo anagrafico del richiedente.

Art. 7 - CONTRATTO DI ASSISTENZA

Il richiedente, o un suo familiare (o altra persona di riferimento), successivamente alla comunicazione dell'idoneità a ricevere il Buono, sottoscrivono uno specifico

3° annualità Pdz - ANNO 2011

Contratto con l'Assistente Sociale, in rappresentanza del Comune di residenza del richiedente, che deve prevedere:

- Il Progetto d'intervento a favore della persona fragile realizzato d'intesa con la famiglia;
- Le verifiche e i controlli da parte dell'Ente comunale rispetto alla possibile decadenza dei requisiti;
- La responsabilità del referente in merito alla comunicazione di eventi che modifichino le condizioni del richiedente;
- Le modalità previste da parte del Comune di residenza per il monitoraggio del Progetto d'intervento.

Art. 8 - MODALITA' ATTUATIVE

Il Buono in oggetto deve essere utilizzato per l'acquisto di prestazioni erogate da:

- persone che accudiscono la persona non autosufficiente a domicilio in qualità di **Assistenti Familiari** ("Badanti") per le quali deve essere dimostrata la regolarità della posizione lavorativa, nonché la contestuale regolarità degli obblighi fiscali e previdenziali ricadenti sul beneficiario e, se le Assistenti Familiari risultano essere persone extracomunitarie, del rispetto delle norme che regolano la permanenza in Italia (possesso di un titolo di soggiorno compatibile con la condizione lavorativa).

Il Buono può essere richiesto anche da persone che, all'atto della presentazione della domanda, non usufruiscono di prestazioni fornite da Assistenti Familiari a condizione che s'impegnino ad assumerle entro due mesi dalla comunicazione di avvenuta concessione del Buono Sociale.

- **caregiver professionali (ASA e OSS)** per le quali deve essere dimostrata la regolarità della posizione lavorativa e contributiva.
- persone ricomprese nella **rete familiare** che dovranno essere parenti entro il 3° grado o affini entro il 2° del beneficiario e obbligatoriamente maggiorenni. Dovranno altresì risultare non occupate o con occupazione a tempo parziale che comunque permetta l'effettivo accudimento della persona non autosufficiente.
- persone ricomprese nella **rete di solidarietà e vicinanza**: in tale caso risultano validi i requisiti della maggiore età e della certificazione della condizione lavorativa di cui al precedente comma.

Le prestazioni assistenziali da garantire a domicilio e rispetto alle quali vanno definiti i contratti previsti all'articolo 7 dovranno essere volte a supportare la vita della persona non autosufficiente in tutti gli aspetti che ne favoriscano la permanenza al domicilio.

Sono escluse le prestazioni riferite alle sole pulizie dell'alloggio.

Art. 9 - COMPITI DELL'UFFICIO DI PIANO

- Definisce il bando unico distrettuale per la presentazione delle domande;
- Raccoglie e verifica la completezza delle domande compilate e le attestazioni I.S.E.E. provenienti dai Comuni del Distretto nei termini temporali perentori di cui al successivo art. 10;
- Individua i beneficiari attraverso la verifica dei criteri d'ammissibilità che determinano la graduatoria e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4.
- Formula le graduatorie Distrettuali sulla base dei criteri plurimi integrati di cui all'art.11 e 12 del presente Regolamento;

3° annualità Pdz - ANNO 2011

- Comunica, motivandola, ai richiedenti e ai rispettivi Comuni di residenza l'ammissione o l'esclusione dal contributo;
- Eroga, sospende o revoca i Buoni in oggetto come previsto dall'art. 14, dandone comunicazione ai Comuni interessati.
- Dispone dell'utilizzo dei fondi - sino ad esaurimento degli stessi - in relazione alla modalità di erogazione propria del bando di evidenza pubblica che ha esito nelle graduatorie distrettuali. Qualora, esperita la modalità della partecipazione al bando di evidenza pubblica, risultassero fondi disponibili all'interno dei finanziamenti specifici di cui al presente Regolamento, gli stessi fondi potranno trovare destinazione a favore dei beneficiari con modalità "a sportello", secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Art. 10 - COMPITI DEI COMUNI

- Forniscono la modulistica sulla quale presentare la richiesta formale da parte del richiedente o dei suoi familiari;
- Raccolgono la modulistica compilata dal richiedente o dai suoi familiari (perentoriamente nei termini stabiliti dal bando), verificano la completezza della documentazione, eventualmente richiedendo l'integrazione di quella mancante;
- Mettono in atto tutti gli interventi professionali idonei a valutare la situazione complessiva della persona non autosufficiente e del nucleo familiare d'appartenenza, applicando laddove previsto la pluralità di criteri integrati di cui ai successivi Art. 11 e 12;
- Collaborano alla definizione di modalità operative per il superamento del bisogno e la condizione di fragilità determinata dalla condizione di non autosufficienza con verifiche della situazione sociale ed economica, tenendo conto anche d'altri benefici assistenziali di cui il destinatario dell'intervento può essere titolare;
- Concordano il Progetto d'Intervento Personalizzato con i familiari all'interno del "Contratto di assistenza";
- Incontrano la persona fragile e i prestatori di cura per informare e coinvolgere i soggetti interessati in ordine agli obiettivi da raggiungere tramite l'erogazione del contributo;
- Stipulano il "Contratto di assistenza" e lo trasmettono - debitamente compilato in ogni sua parte - all'Ufficio di Piano entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla sussistenza del diritto all'erogazione del contributo alla persona fragile;
- Inviano perentoriamente entro 10 giorni dalla scadenza dei termini del bando le domande complete in ogni loro parte e corredate dalla "Griglia di punteggio" relativa alla tipologia di assistenza debitamente ed integralmente compilata, unitamente alla scheda di Barthel. Ove ciò non accadesse entro la scadenza prevista, le domande pervenute non entreranno nella graduatoria e potranno trovare evasione solo con la modalità "a sportello" prevista al precedente articolo. Allo stesso modo le domande che, pur pervenute nei termini previsti e richieste di integrazione documentale da parte dell'Ufficio di Piano, non vengano integrate entro i 15 giorni successivi alla richiesta, potranno essere finanziate, se ammissibili ed in presenza di fondi residui, con la modalità a sportello di cui al precedente articolo 9. Qualora il Comune non provveda al rispetto dei tempi sopra indicati, la motivazione dell'esclusione del richiedente verrà addebitata al Comune di residenza.

3° annualità PdZ - ANNO 2011

- Raccolgono ogni variazione che comporti il venir meno del diritto al Buono dandone tempestiva notizia all'Ufficio di Piano per gli opportuni provvedimenti;
- Effettuano i controlli necessari alla verifica della veridicità dei dati autocertificati e della permanenza dei requisiti che hanno determinato la concessione del beneficio;
- Segnalano, nel caso di accertata non veridicità dei dati dichiarati, il fatto all'Autorità Giudiziaria e/o Finanziaria per le iniziative di competenza.
- Mantengono i contatti con la famiglia e le figure coinvolte nelle prestazioni di cura ed accudimento per monitorare l'andamento del Progetto di Intervento Personalizzato.

Art. 11 – MODALITA' E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LA QUALIFICAZIONE DEL LAVORO DELLE ASSISTENTI FAMILIARI. FONDO DISPONIBILE PER L'ANNUALITA' 2011: € 0,00.

Fermo restando che la presentazione della domanda potrà essere effettuata solo ed esclusivamente dai soggetti assistiti al domicilio da Assistenti Familiari (Badanti), ed appartenenti a nuclei familiari con attestazione I.S.E.E. come indicato sempre all'art. 4, vengono definiti i seguenti criteri plurimi integrati per la definizione della graduatoria distrettuale:

1. INDICATORE DELLA SITUAZIONE DI FRAGILITA' SOCIO-SANITARIA

a. Se il richiedente ha un'età pari o superiore ad anni 70 e presenta:

FRAGILITA' SOCIO SANITARIA	PUNTI
Certificazione della situazione di invalidità del 100% con necessità di accompagnamento e presenza di certificazione relativa alla condizione di gravità di cui ai sensi della L.104/'92	100
Certificazione della situazione di invalidità del 100% con necessità di accompagnamento	75
Certificazione della situazione di invalidità del 100%	50

b. Se il richiedente ha un'età inferiore ad anni 70 e presenta:

FRAGILITA' SOCIO SANITARIA	PUNTI
Certificazione della situazione di invalidità del 100% con necessità di accompagnamento o indennità di frequenza (se minore) e presenza di certificazione relativa alla condizione di gravità di cui ai sensi della L.104/'92	100
Certificazione della situazione di invalidità del 100% con necessità di accompagnamento o indennità di frequenza (se minore)	75

2. RETE DI SUPPORTO:

Se il richiedente:

TIPOLOGIA E MONTE ORE ASSISTENZA	PUNTI
E' assistito/a da una assistente familiare per 40 o più ore settimanali	100
E' assistito/a da una assistente familiare per un numero di ore settimanali compreso fra 30 e 39	75

3° annualità Pdz - ANNO 2011

E' assistito/a da un assistente familiare per un numero di ore settimanali compreso fra 20 e 29	50
E' assistito/a da un assistente familiare per un numero di ore settimanali compreso fra 10 e 19	25

3. SITUAZIONE DEL CARICO ASSISTENZIALE GRAVANTE SULLA RETE FAMILIARE:

dovuto ad interventi o prestazioni di natura assistenziale e da rilevarsi attraverso idonea strumentazione tecnica (scheda di Barthel):

CARICO ASSISTENZIALE	PUNTI
Molto elevato	50
abbastanza elevato	30

4. SITUAZIONE ECONOMICA (ATTESTAZIONE I.S.E.E. DEL RICHIEDENTE O DEL SUO NUCLEO FAMILIARE IN CASO DI CONVIVENZA)

ISEE euro	PUNTI
0 < ISEE <= 2.000,00	160
2000,00 < ISEE <= 4.000,00	150
4000,00 < ISEE <= 6.000,00	130
6000,00 < ISEE <= 8.000,00	120
8000,00 < ISEE <= 10.000,00	110
10.000,00 < ISEE <= 12.000,00	100
12.000,00 < ISEE <= 14.000,00	90
14.000,00 < ISEE <= 16.000,00	80
16.000,00 < ISEE <= 18.000,00	70
18.000,00 < ISEE <= 20.000,00	60
20.000,00 < ISEE <= 22.000,00	50
22.000,00 < ISEE <= 24.000,00	40
24.000,00 < ISEE <= 26.000,00	30
26.000,00 < ISEE <= 28.000,00	20
28.000,00 < ISEE < 30.000,00	10

5. VALUTAZIONE PRESENZA RETE DI SUPPORTO:

RETE	PUNTI
assente	30
presente ma non attivabile	20
presente e attivabile	10

3° annualità Pdz - ANNO 2011

Ai fini della formazione della graduatoria verranno altresì disposti i seguenti **correttivi di punteggio** in relazione alle seguenti variabili:

- Maggiorazione di PUNTI 2 per ciascun anno d'età compiuto superiore ai 75 o inferiore ai 18;
- Maggiorazione di PUNTI 10 per la presenza di altre persone invalide o disabili, debitamente certificate, nel nucleo familiare del richiedente;

Per coloro i quali nel corso del 2009 siano risultati beneficiari del Buono erogato dal Distretto a sostegno dell'attività di cura a favore delle persone non autosufficienti da parte delle assistenti familiari, si provvederà d'ufficio ad acquisire l'istanza anche per il bando pubblico del corrente anno 2010, fatta salva la verifica in ordine alla permanenza dei requisiti previsti per l'ammissibilità della domanda (art.4). Qualora la situazione reddituale di coloro i quali hanno beneficiato del Buono nel corso del 2009 avesse subito modificazioni, tali da rendere necessaria una nuova attestazione I.S.E.E., o la validità della stessa alla data dell'approvazione del presente regolamento risultasse non più valida, sarà cura dei beneficiari stessi produrre la nuova documentazione. Analogamente i beneficiari del Buono nel corso del 2009 dovranno segnalare eventuali modificazioni nel regime di cura prestato a loro favore, ed ogni altra eventuale variazione della condizione relativa alla fragilità socio-sanitaria, tali da determinare variazioni sia nel punteggio utile per la definizione della graduatoria distrettuale, sia nell'entità del Buono erogato nel 2009 (art. 5).

Art. 12 – MODALITA' E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER FAVORIRE L'AUTONOMIA E LA PERMANENZA A DOMICILIO DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI (FONDO DISPONIBILE PER L'ANNUALITA' 2011: € 86.000,00)

Fermo restando che la presentazione della domanda potrà essere effettuata solo ed esclusivamente da soggetti assistiti al domicilio da care-giver professionali, o da familiari o da soggetti della rete di solidarietà e vicinanza, vengono definiti i seguenti criteri plurimi integrati per la definizione della conseguente graduatoria distrettuale:

1. SITUAZIONE FRAGILITA' SOCIO-SANITARIA (documentata dal possesso di una delle sotto-indicate attestazioni):

Se la persona beneficiaria dell'intervento è **assistita** a domicilio da un **care-giver professionale**:

- a. nel caso il richiedente abbia un'età pari o superiore ad anni 70 e presenti:

FRAGILITA' SOCIO SANITARIA	PUNTI
Certificazione della situazione di invalidità del 100% con necessità di accompagnamento e presenza di certificazione relativa alla condizione di gravità di cui ai sensi della L.104/'92	100
Certificazione della situazione di invalidità del 100% con necessità di accompagnamento	75
Certificazione della situazione di invalidità del 100%	50

3° annualità Pdz - ANNO 2011

b. nel caso il richiedente abbia un'età inferiore ad anni 70 e presenti:

FRAGILITA' SOCIO SANITARIA	PUNTI
Certificazione della situazione di invalidità del 100% con necessità di accompagnamento o indennità di frequenza (se minore) e presenza di certificazione relativa alla condizione di gravità di cui ai sensi della L.104/'92	100
Certificazione della situazione di invalidità del 100% con necessità di accompagnamento o indennità di frequenza (se minore)	75

Se la persona beneficiaria dell'intervento è **assistita a domicilio da un familiare** o da un **sogetto della rete di solidarietà e vicinanza**, fermo restando quanto stabilito nel precedente art. 4, e presenti:

FRAGILITA' SOCIO SANITARIA	PUNTI
Certificazione della situazione di invalidità del 100% con necessità di accompagnamento o indennità di frequenza se minore e presenza di certificazione relativa alla condizione di gravità di cui ai sensi della L.104/'92	100
Certificazione della situazione di invalidità del 100% con necessità di accompagnamento o indennità di frequenza se minore	75

2. RETE DI SUPPORTO:

ASSISTENZA: CONVIVENTE / NON CONVIVENTE	PUNTI
E' assistito/a, in modo stabile e continuativo, da un familiare o altra figura della rete di solidarietà e vicinanza convivente	50
E' assistito/a, in modo stabile e continuativo, da un familiare o altra figura della rete di solidarietà e vicinanza non convivente	30

3. SITUAZIONE DEL CARICO ASSISTENZIALE GRAVANTE SULLA RETE FAMILIARE,

dovuto ad interventi o prestazioni di natura assistenziale a carattere continuativo da rilevarsi attraverso idonea strumentazione tecnica (scheda di Barthel):

CARICO ASSISTENZIALE	PUNTI
Molto elevato	50
abbastanza elevato	30
Poco elevato	10

4. SITUAZIONE ECONOMICA (ATTESTAZIONE ISEE DEL RICHIEDENTE O DEL SUO NUCLEO FAMILIARE IN CASO DI CONVIVENZA):

ISEE euro	PUNTI
0 < ISEE <= 2.000,00	160

3° annualità Pdz - ANNO 2011

2000,00 < ISEE ≤ 4.000,00	150
4000,00 < ISEE ≤ 6.000,00	130
6000,00 < ISEE ≤ 8.000,00	120
8000,00 < ISEE ≤ 10.000,00	110
10.000,00 < ISEE ≤ 12.000,00	100
12.000,00 < ISEE ≤ 14.000,00	90
14.000,00 < ISEE ≤ 16.000,00	80
16.000,00 < ISEE ≤ 18.000,00	70
18.000,00 < ISEE ≤ 20.000,00	60
20.000,00 < ISEE ≤ 22.000,00	50
22.000,00 < ISEE ≤ 24.000,00	40
24.000,00 < ISEE ≤ 26.000,00	30
26.000,00 < ISEE ≤ 28.000,00	20
28.000,00 < ISEE < 30.000,00	10

Ai fini della formazione della graduatoria verranno altresì disposti i seguenti **correttivi di punteggio** in relazione alle seguenti variabili:

- Maggiorazione di PUNTI 2 per ciascun anno d'età compiuto superiore ai 75 o inferiore ai 18;
- Maggiorazione di PUNTI 10 per la presenza di altre persone invalide o disabili, debitamente certificate, nel nucleo familiare del richiedente;
- Riduzione di PUNTI 15 qualora il richiedente mantenga la propria residenza distinta da quella del nucleo familiare presso il quale vive.

5. VALUTAZIONE PRESENZA RETE DI SUPPORTO:

RETE	PUNTI
assente	30
presente ma non attivabile	20
Presente e attivabile	10

Art. 13 – ACCESSO AL BUONO IN OGGETTO

Per l'assegnazione dei benefici previsti dal presente regolamento, valido per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011, verrà emesso specifico bando pubblico entro 20 giorni dalla approvazione del presente Regolamento da parte dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto.

Il valore del Buono in oggetto viene quantificato nelle entità stabilite all'art. 5.

3° annualità Pdz - ANNO 2011

Nel caso si venisse a determinare fra 2 o più richiedenti il Buono Sociale una situazione di attribuzione del medesimo punteggio totale, e quindi uguale posizione nella graduatoria, verranno considerati prioritari gli interventi a favore dei soggetti fragili in situazione di maggiore e più rilevante disagio economico, così come attestato dall'indicatore I.S.E.E.

Per tutti gli aspetti gestionali del calcolo dell'I.S.E.E. non previsti nel presente regolamento si fa riferimento all'apposito Regolamento I.S.E.E. approvato dall'Assemblea dei Sindaci del Distretto in data 29.4.2003.

La **durata del Buono in oggetto sarà di anni uno** (anno 2011), nei termini indicati sopra. L'eventuale disponibilità di nuove risorse sarà determinata dalla decadenza del beneficio a carico di soggetti già assegnatari e dall'eventuale integrazione del fondo con risorse aggiuntive appositamente recuperate. Qualora, a chiusura del bando, una delle graduatorie risulti esaurita, mentre l'altra risulti ancora aperta pur in assenza di risorse economiche (domande idonee ma non finanziabili), si ricorrerà a finanziare le domande già ammesse utilmente collocate in graduatoria e in seguito si provvederà all'erogazione "a sportello", secondo l'ordine di presentazione della domanda, senza distinzione fra le tipologie di assistenza previste dal presente regolamento.

L'erogazione del Buono avrà cadenza quadrimestrale e le erogazioni previste comprenderanno le eventuali mensilità arretrate dalla data di maturazione del beneficio e sino alla eventuale cessazione o sospensione del diritto all'erogazione del titolo sociale di cui al presente Regolamento.

Il Buono in oggetto non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali. E' cumulabile con altre provvidenze erogate dagli Enti Locali e dagli istituti previdenziali.

Art. 14 INCOMPATIBILITA', CESSAZIONE E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE

La fruizione del Buono oggetto del presente Regolamento è di norma incompatibile con quella di altri analoghi interventi o prestazioni erogati dal Piano di Zona. Resta tuttavia fatto salvo che l'operatore sociale di riferimento possa presentare, per casi di estrema gravità ed in via esclusiva, un progetto integrato di intervento a valere su altri fondi.

La corresponsione della provvidenza in oggetto è revocata nei seguenti casi:

- Ricovero del beneficiario in struttura residenziale,
- Decesso del beneficiario,
- Mancata realizzazione degli interventi domiciliari previsti all'interno del contratto di assistenza,
- Rescissione del contratto di lavoro con l'Assistente Familiare o care-giver professionale da parte della persona assistita o della sua famiglia.

In tali situazioni, l'importo della mensilità in riferimento a quando si verifica l'evento viene calcolato in questo modo:

- Dal 1° al 15° giorno: 50% del contributo
- Dal 16° giorno in poi: 100% del contributo

L'interruzione avrà decorrenza dal momento dell'accertamento d'ufficio della sussistenza delle suddette condizioni e sarà comunicata per iscritto con raccomandata r.r. all'interessato. Nei casi in cui l'interruzione immediata del beneficio sia pregiudizievole per la salute dell'utente, essa sarà disposta nei termini temporali utili a garantire la tutela del soggetto interessato.

Coloro che ritenessero di ricorrere avverso il provvedimento di revoca del buono potranno presentare ricorso motivato per iscritto, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di interruzione, indirizzandolo al Dirigente competente, il quale, entro i successivi 30 giorni dalla data di ricezione del ricorso, provvederà a rispondere in

3° annualità Pdz - ANNO 2011

merito all'accoglienza o al rigetto motivati del ricorso stesso. Ove le motivazioni del ricorso fossero riconosciute valide, la corresponsione verrà immediatamente ripristinata e, ove fosse accertato il bisogno, sarà reintegrato anche il periodo di interruzione intervenuto. L'Ufficio di Piano, d'altro canto, si riserva, ove ne ricorrano le circostanze e l'interesse, ad agire per la restituzione delle risorse economiche indebitamente percepite non esclusa l'azione legale.

La corresponsione della provvidenza in oggetto è sospesa nei seguenti casi:

- Ricovero temporaneo di sollievo in struttura,
- Ricovero temporaneo in istituto o struttura riabilitativa.

In tali situazioni, l'importo della mensilità in riferimento a quando si verifica l'evento viene calcolato in questo modo:

- Dal 1° al 15° giorno: 50% del contributo
- Dal 16° giorno in poi: 100% del contributo

In relazione invece al mese in cui avvengono le dimissioni dalle strutture che realizzano le forme di ricovero temporaneo sopra individuate, l'importo della mensilità viene calcolato nel seguente modo:

- Dal 1° al 15° giorno: 100% del contributo
- Dal 16° giorno in poi: 50% del contributo

In questo caso deve essere data comunicazione all'Ufficio di Piano relativa al periodo in cui il beneficiario è stato ricoverato.